



IN BREVE n. 48 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



PENSIONATI CONTRO LA TASSA SULLA VEDOVANZA

Allarme...altri tagli sulla tassa della vedovanza? Basta è una vigliaccata tagliare le pensioni di reversibilità che non sono un regalo, bensì una prestazione previdenziale pagata con fior di contributi versati dal coniuge defunto durante tutta la vita lavorativa!

LEGGI IN FORMICHE – Economia 26.11.2021

Pensionati contro la tassa sulla vedovanza. Scrive Pennisi

Cosa agita i pensionati? Il timore che nel maxi-emendamento che il governo presenterà prima dell'approvazione del disegno di legge di Bilancio, Pasquale Tridico riesca a fare inserire una sua vecchia idea: l'aumento della tassa sulla vedovanza, ossia una riduzione delle pensioni di reversibilità. Il commento di Giuseppe Pennisi

Nelle ultime settimane, le cronache si sono occupate delle manifestazioni dei no vax e più di recente di quelle dei tassisti. Ora c'è la possibilità di proteste, che sarebbero parse improbabili, a Via Ciro Il Grande (sede centrale dell'Inps) e a Via Veneto (nell'elegante palazzo dove è inquilino il cinquantaduenne Andrea Orlando, ministro del Lavoro). Improbabile perché non si tratterà di un'assemblea o di una marcia scomposta ma di un sit-in, con seggiolini pieghevoli (quali quelli che si usano in spiaggia od in giardino), soprattutto di signore non giovanissime ma anche di signori con i capelli bianchi. Cosa vogliono? Le dimissioni volontarie o la rimozione del quarantasettenne Pasquale Tridico (inventore del reddito di cittadinanza – si aspettava un Nobel ma ancora non glielo hanno conferito – e presidente pro-tempore dell'Inps).

Quali le ragioni? Il timore che nel maxi-emendamento che il governo presenterà prima dell'approvazione del disegno di legge di Bilancio, Tridico riesca a fare inserire una sua vecchia idea: l'aumento della tassa sulla vedovanza, ossia una riduzione delle pensioni di reversibilità, quelle per i superstiti (come definiti dalla normativa). Ed una vecchia idea di Tridico, dai tempi in cui nell'elegante palazzo di Via Veneto alloggiava – più o meno part time – Luigi Di Maio, di cui era consulente prediletto e molto ascoltato. Nel palazzo di Via Veneto si racconta che ai tempi della stesura del contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega (mai accordo fu più caduco!) Tridico sciorinava dati sui modesti importi di spesa per pensioni di reversibilità nei Paesi scandinavi e sottolineava che, secondo i dati Ocse, l'1,2% del Pil italiano è destinato ai superstiti.

Tridico è giovane e non ha studiato storia: non sa che a differenza dell'Europa del Nord, in Italia solo di recente le mogli hanno intrapreso carriere professionali, gran parte di coloro delle generazioni precedenti la sua, si sono dedicate alla famiglia ed ai figli (allora l'Italia aveva un profilo demografico giovani principalmente grazie alla natalità ed all'alta proporzione di bambini). Allora venne frenato non solo da dirigenti storici del dicastero e dallo stesso Di Maio (che non manca certo di fiuto politico) con una frase inequivocabile: “qui vengono con i forconi!”. Di Maio

sa che i superstiti si sono federati in associazione come la Feder.S.P.eV. non prive di grinta e di voti.

Ora l'appiglio è il commento della Commissione europea al disegno di legge di bilancio sulla "eccesiva" spesa di parte corrente. Verosimilmente, a Bruxelles ci si riferiva, e ci si riferisce, ai dieci miliardi di euro che si intendono stanziare per "il reddito di cittadinanza" – strumento "criminogeno" come chiamato da questa testata. Per Tridico ridurre di qualche centinaia di euro dallo stanziamento per la misura frutto del suo ingegno è come un salasso non voluto ed imposto da qualche medico settecentesco. Quindi, oplàtentiamo – "zitti, zitti, piano, piano"- un aumento della tassa delle vedovanze (ossia una riduzione degli importi degli assegni di reversibilità ai superstiti) anche perché molti anziani che nel 2018 marciare con i forconi ora sono nell'aldilà od in residenze assistite.

Un forte taglio c'è stato ai tempi del Governo Monti come mostra questo inciso:

2021 PENSIONI DI REVERSIBILITÀ e LA TASSA SULLA VEDOVANZA (da Brevia 17 di Marco Perelli Ercolini)

La Pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale perché finanziata attraverso i contributi versati dal pensionato deceduto (IVS - invalidità, vecchiaia e superstiti).

In base all'articolo 38 della Costituzione la previdenza si esplica nel diritto ad un trattamento adeguato alle esigenze di vita, l'assistenza invece nella più limitata assicurazione dei mezzi necessari per vivere. Inoltre, mentre nel caso delle prestazioni previdenziali la situazione di bisogno che ne è il presupposto è presunta, per quelle assistenziali l'accertamento dello stato di bisogno avviene in concreto (Pasquale Felice).

Con la Legge Dini i trattamenti di reversibilità vengono impropriamente considerati come forme assistenziali.

2021 - RIDUZIONE DELLA REVERSIBILITÀ			
Ammontare dei redditi del coniuge superstite		% di riduzione Legge Dini	Importo spettante alla/al vedova/o della pensione maturata dal defunto
da	a		
0	€ 20.107,62 pari a 1.546,74 al mese	nessuna	60 %
€ 20.107,63 pari a 1.546,75 al mese	€ 26.810,16 pari a 2.062,32 al mese	25 %	45 %
€ 26.810,17 pari a 2.062,33 al mese	€ 33.512,70 pari a 2.577,90 al mese	40 %	35 %
€ 33.512,71 pari a 2.577,91 al mese	--	50 %	30 %

Minimo Inps 2021 - importo provvisorio: euro 515,58 per 13 mensilità da conguagliare a fine anno

Il trattamento di reversibilità viene fiscalmente assoggettato al prelievi fiscali in base alla aliquota marginale e precisamente:

TABELLA CON LE ALIQUOTE E GLI SCAGLIONI IRPEF 2021

Scaglioni Irpef 2021	Aliquota Irpef 2021	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% sul reddito che supera i ...
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% sul reddito che supera i ...
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% sul reddito che supera i ...
oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% sul reddito che supera i ...

Insomma si può arrivare ad un 18% del trattamento del de cuius...una vera miseria che certamente non rispetta il dettame costituzionale di **previsione e assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita**. In un periodo triste della vita, improvvisamente, venendo meno una delle due pensioni, il coniuge superstite avrà anche uno squasso economico: due pensioni che negli anni hanno perso il loro originario potere d'acquisto (le pensioni purtroppo sono un debito di valuta e non di valore! e negli anni si svalutano) erano appena sufficienti per una vita decorosa dopo una vita lavorativa, ma venendo meno uno dei due trattamenti, ridotto quasi a zero, può portare a uno stato di povertà in situazioni di vita che per l'età comportano invece molte più spese per medicine, dottori e assistenza alla persona, mancando un vero sociale pubblico, solo in parte supportato dal volontariato, non certamente sufficiente e soverchiato troppo spesso dalle tante altre realtà per lo più fortemente speculative. Anche la scure fiscale su due teste è minore...nella reversibilità va a costituire un unico reddito su cui grava l'aliquota marginale.

La percezione del reddito è su base annua e i redditi vanno anno per anno.

Pertanto sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi il coniuge superstite deve presentare una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nell'anno al fine della determinazione della misura esatta della riduzione da operare.

ALLEGATI A PARTE - Formiche pensioni reversibilità (documento 254)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE SANITARIE RIMBORSATE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Nel 2020 ho acquistato un dispositivo medico (apparecchio acustico). Dopo la presentazione del modello 730/2021, nel quale ho richiesto la detrazione del 19% della spesa, per tale acquisto ho ricevuto un rimborso parziale dal Servizio sanitario nazionale. Devo inserire questo rimborso nella prossima dichiarazione dei redditi e in che modo?

Risponde Paolo Calderone

Per esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente.

Le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri, per i quali si è già usufruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti, devono essere assoggettate a tassazione separata ([articolo 17, comma 1 lettera n-bis](#), del Tuir).

Pertanto, il contribuente dovrà indicare il rimborso ricevuto, tra i redditi soggetti a tassazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui lo ha ricevuto (Modello 730 - Quadro D - o Modello Redditi Persone fisiche - Quadro RM).

PENSIONI - SALVO IMPREVISTI ECCO LA RIVALUTAZIONE 2022

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il Decreto ministeriale 17 novembre 2021 che fissa gli adeguamenti da applicare in via provvisoria dal 1 gennaio 2022 e fissa in misura definitiva il tasso di adeguamento all'inflazione dei trattamenti pensionistici erogati nel 2021.

In particolare il tasso di rivalutazione provvisoria per il 2022 è stato fissato all'1,7%.

Dovrebbe scomparire la scure che ha penalizzato per diversi anni, ritornando a quanto previsto dalla legge 388/2000.

Il trattamento minimo Inps passa dagli attuali 515,58 euro mensili a 524,34, l'assegno sociale da 460,28 euro a 468,10 euro al mese e la pensione sociale da 379,33 a 385,77 euro.

fascia	da	a	indice di perequazione	rivalutazione provvisoria
sino a 4 volte il minimo	—	€ 2.062,32	100 %	1,700 %
oltre 4 volte il minimo sino a 5 volte il minimo	€ 2.062,33	€ 2.577,90	90 %	1,530 %
oltre 5 volte il minimo	€ 2.577,91	—	75 %	1,275 %

Una pensione lorda di 2.000 euro avrà una rivalutazione mensile di 34 euro,
una pensione lorda di 3.000 euro avrà una rivalutazione mensile di 48,33 euro;
una pensione lorda di 3.500 euro avrà una rivalutazione mensile di 54,70 euro;
una pensione lorda di 4.000 euro avrà una rivalutazione mensile di 61,08 euro;
una pensione lorda di 4.500 euro avrà una rivalutazione mensile di 67,45 euro;
una pensione lorda di 5.000 euro avrà una rivalutazione mensile di 73,83 euro.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – 17.11.2021

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 16 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 292 del 24 novembre 2020) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2020 e valore definitivo per l'anno 2019»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla

variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 3 novembre 2021, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2019 ed il periodo gennaio - dicembre 2020 è risultata pari a -0,3;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2020 ed il periodo gennaio - dicembre 2021 è risultata pari a +1,7 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,5, -0,1 e +0,1;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3


Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competente, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

 **La mancata o ridotta applicazione della perequazione automatica (che peraltro non rispetta la reale rivalutazione monetaria corrente, per cui è giusto dire che le pensioni sono solo un debito di valuta e non di valore) oltre a ridurre per quell'anno il quid della pensione provoca una riduzione dell'assegno pensionistico anche per tutti gli anni a venire: è un balzello permanente che colpisce il pensionato già depauperato da una discreta ritenuta fiscale...insomma, un triste e perenne balzello !!! al contrario del contributo di solidarietà per le pensioni d'oro che è una ritenuta per il solo anno di riferimento.**

Riportiamo nella tabella a seguire alcuni dati inviati dal dott. Biasioli elaborati dal Centro Studi APS-Leonida, nov/2021

**Tabella di RIVALUTAZIONE delle pensioni
Periodo 2006-2021 (16 anni)**

Pensione Annu lorda	Pensione Mensile lorda	N° volte Trattam. Minimo INPS	Perdita media annua lorda	Perdita totale lorda 2006-2021
26.000	2.000	4,76	913 €	€ 13.569
39.000	3.000	7,14	2.088 €	€ 31.033
52.000	4.000	9,51	3.751€	€ 55.737
65.000	5.000	11,89	4.847 €	€ 72.012
104.000	8.000	19,03	8.126 €	€ 120.732
117.000	9.000	21,41	9.219 €	€ 136.972
130.000	10.000	23,79	10.312 €	€ 153.211

TABELLA delle PERDITE per mancata o parziale RIVALUTAZIONE: in 16 anni una pensione di 130.000 euro registrerà una PERDITA di 153.211 euro, addirittura superiore della stessa misura annua della pensione!!!

GOVERNO - MODIFICHE AL GREEN PASS E AI LAVORATORI OBBLIGATI AL VACCINO

da DplMo - Fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con **misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.**

La norma è entrata in vigore il 27 novembre 2021.

Queste le **principali novità in materia di lavoro:**

- la certificazione verde Covid-19 (**Green pass**) ha una **validità di nove mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. Sempre di nove mesi, a far data dalla medesima somministrazione, sarà la durata della terza dose. La data di vigenza della disposizione è **il 15 dicembre 2021.**
- vengono **intensificati i controlli** relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- è stato modificato l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, riguardante gli **obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.** La data di vigenza della disposizione è **il 15 dicembre 2021.**
- viene previsto un **obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale.** La data di vigenza della disposizione è **il 15 dicembre 2021.**

MATERNITA' - PERIODI FIGURATIVI FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO

I periodi figurativi di maternità fuori dal rapporto di lavoro dipendente vengono riconosciuti anche ai soggetti privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995. Si tratta di norma generale prevista dall'articolo 25 del DLgs n. 151/2001.

L'accredito è disposto a favore delle lavoratrici che possono vantare almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente al momento della domanda.

ARTICOLO 25 del D.Lgs. 151 agg.2020

Art. 25. Trattamento previdenziale (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6) (32)

1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accredimento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

(32) A norma dell'art. 2, comma 504, L. 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, ai sensi della predetta norma, sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della medesima L. 244/2007 (1° gennaio 2008).

AZIONE SANITARIA

E' in spedizione a tutti gli Associati e agli Organi di stampa e del Governo il 6° numero – novembre-dicembre 2021 di Azione Sanitaria, organo di informazione del Sindacato dei Pensionati Sanitari (Medici, Veterinari e Farmacisti e Vedove/i) Feder.S.P.eV.

E' possibile anticipare la lettura scaricandolo dal sito Feder.S.P.eV.:

<https://www.federspev.it/documenti/61a0de0756877.pdf>

E' anche possibile leggere le più importanti News: <https://www.federspev.it/news/category>
o le Brevia: <http://www.perelliercolini.it/brevia/brevia.php>

PENSIONI - NESSUN AUMENTO DELL'ETÀ FINO AL 2024

Nessun aumento dell'età pensionabile fino al 31 dicembre 2024: la pensione di vecchiaia e l'assegno sociale restano fermi a 67 anni per il biennio 2023-2024. A stabilirlo il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta il 10 novembre 2021.

Il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con la nota n. 1939936/21 del 14 maggio 2021, ha comunicato "*che la **variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2023** corrisponde alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 e la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e' pari a - 0,25 decimi di anno, considerando per l'anno 2020 il dato provvisorio disponibile relativo alla speranza di vita a sessantacinque anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di -0,30 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione negativa pari a tre mesi.*"

La variazione in negativo determina il blocco dell'età perché l'adeguamento dei requisiti previsti per la pensione non può verificarsi in negativo e poiché nel 2021 è stato nullo, al momento il requisito dell'età non varia.

ALLEGATI A PARTE - DM 27.10.2021 (documento 255)

CONGEDO STRAORDINARIO

I periodi di Congedo Straordinario sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini delle progressione economica.

Il Congedo Straordinario mentre per il settore privato è utile ai fini dell'anzianità per il diritto alla pensione e la sua misura (periodi con contribuzione figurativa) al contrario del settore pubblico ove la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro, non fa invece maturare l'anzianità di servizio e la connessa progressione economica in quanto va presupposta una attività lavorativa effettivamente svolta.

Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 2285/2013

ALLEGATI A PARTE - CONS.PRES.MIN. Nota 2285/2013 (documento 256)

PENSIONI - COSA CAMBIA PER I GIORNALISTI DAL 1° LUGLIO 2022

Salvaguardato il criterio di calcolo dell'assegno delle anzianità assicurative accreditate sino al 30 giugno 2022.

Stop alla pensione di anzianità con 62 anni e 5 mesi di età dal 1° luglio 2022.

LEGGI ARTICOLO di Nicola Colapinto in PessioniOggi di lunedì 29 novembre 2021

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-cosa-cambia-per-i-giornalisti-dal-1-luglio-2022>

CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE

Dal 15 novembre 2021 è possibile scaricare i certificati anagrafici on line, in materia autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it con una delle credenziali previste: SPID, Identità Digitale; CNS, Carta Nazionale dei Servizi; CIE, Carta d'Identità Elettronica.

Attualmente, in attesa di implementazione di altri servizi, possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: Anagrafico di nascita; Anagrafico di matrimonio; di Cittadinanza; di Esistenza in vita; di Residenza; di Residenza AIRE; di Stato civile; di Stato di famiglia; di Stato di famiglia e di stato civile; di Residenza in convivenza; di Stato di famiglia AIRE; di Stato di famiglia con rapporti di parentela; di Stato Libero; Anagrafico di Unione Civile; di Contratto di Convivenza.

ALLEGATI A PARTE – DM Min_INTERNO 3.11.2021 (documento 257)

PENSIONI DI REVERSIBILITA' - FEDERSPEV PROTESTA

Vivace protesta della Federspev con lettera inviata a varie Autorità da parte del Presidente sui tagli proposti alle pensioni di reversibilità.

Roma, 30 Novembre 2021
Prot. n. 452

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro dell'Economia Al Ministro del Lavoro
Al Presidente della Corte Costituzionale
Ai Capigruppo Camera e Senato
Ai Segretari dei Partiti politici maggioranza ed opposizione
Ai principali quotidiani italiani
Al Presidente ENPAF
Al Presidente ENPAM
Al Presidente ENPAV
Al Presidente FNMOCeO

LORO SEDI ISTITUZIONALI

Oggetto: pensioni di reversibilità

I titolari di pensione, rappresentati dalla FEDER.S.P.eV. (Federazione sanitari pensionati e vedove) e dalla CONFEDIR (Confederazione maggiormente rappresentativa della dirigenza pubblica e privata, delle Alte professionalità e dei Quadri) mio tramite, in qualità rispettivamente di Presidente Nazionale e di Segretario Generale, precisano quanto segue:
abbiamo letto con preoccupazione un articolo pubblicato il 24 novembre 2021 su Formiche.net a firma dell'economista Prof. Giuseppe Pennisi, articolo che ha suscitato grande indignazione per le notizie che ipotizzano ulteriori tagli alle pensioni di reversibilità all'interno del maxi emendamento nella Legge di Bilancio 2022.

Purtroppo le pensioni di reversibilità, in base alla legge Dini 335/1995, sono già state taglieggiate in base al reddito del coniuge superstite dimenticando che sono una prestazione previdenziale (e non assistenziale) ancorata a versamenti contributivi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti). Sommate, inoltre, ai redditi del coniuge superstite subiscono una pesante decurtazione fiscale in base all'aliquota marginale.

La Corte dei Conti, di recente, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica ha chiesto non solo di ripensare al sistema di tassazione delle pensioni, ma anche agli andamenti "irregolari e

discorsivi delle aliquote marginali effettive” di adottare una doverosa correzione nel sistema di tassazione delle pensioni di reversibilità.

Nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale, inoltre, all’art.3 riguardante la “revisione del sistema di imposizione personale sui redditi” al punto 1-b2 si legge “ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’IRPEF”.

Chiediamo, pertanto che, tenute presenti le considerazioni di cui sopra, venga formulata una differente e meno pesante imposizione fiscale su questi redditi previdenziali già sottoposti ai pesanti tagli della legge Dini.

Distinti saluti

Il Segretario Generale CONFEDIR
Il Presidente Nazionale FEDER.S.P.eV.
Prof. Michele Poerio

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE CON IL “SUPER GREEN PASS”

Dal 6 dicembre arriva il Green Pass solo per vaccinati e guariti.

Sarà indispensabile per spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie.

Terza dose obbligatoria per i sanitari e obbligo per militari, polizia, scuola e amministrativi della sanità.

Novità anche per il green pass “base” attuale, ossia quello ottenibile anche con i tamponi, che resta comunque in vigore e diventerà obbligatorio per i clienti degli alberghi comprese le relative attività di ristorazione, gli spogliatoi per l’attività sportiva, il trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale.

LEGGI IN

[Covid. In Gazzetta ufficiale il decreto legge con il “Super Green Pass”. Ecco tutte le misure - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

ALLEGATI A PARTE - DL n.172 del 26.11.2021 Green pass e Super Green pass (documento 258)

MAGGIORENNI INVALIDI, SPETTA LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ALLA MORTE DEL GENITORE?

da PensioniOggi di giovedì 2 dicembre 2021 a cura di

La titolarità di una pensione di invalidità civile nei confronti del figlio maggiorenne non determina automaticamente il diritto alla pensione ai superstiti alla morte del genitore.

Il figlio maggiorenne invalido, ancorché titolare della pensione di inabilità civile e dell’indennità di accompagnamento, non ha diritto automaticamente alla concessione della pensione ai superstiti alla morte del genitore (pensionato o lavoratore). Per poter ambire alla prestazione è necessario

l'accertamento del più stringente requisito sanitario richiesto dall'articolo 8 della legge 222/1984 e cioè l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie capacità.

LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/maggiorenni-invalidi-spetta-la-pensione-di-reversibilita-alla-morte-del-genitore-765656>

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ACCORDO REGOLAMENTAZIONE
MODALITÀ DI ADESIONE AL FONDO PERSEO-SIRIO** da AranSegnalazioni

Newsletter n. 23 del 2/12/2021

CQTF12

COME VANNO EFFETTUATI I CALCOLI PER FISSARE LE SCADENZE PREVISTE NELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO NEI CASI IN CUI I TERMINI SONO IN GIORNI O I MESI?

In base a quanto previsto dalle norme civilistiche, il computo dei termini individuati nell'Accordo in esame va effettuato come di seguito specificato.

Quando il termine fissato nell'Accordo è a giorni, (come ad esempio all'art. 6, c. 1, "L'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere...") bisogna aggiungere i giorni alla data di partenza, contandoli uno per uno, senza contare il giorno di partenza.

Quando il termine è a mesi, (come ad esempio all'art. 4, c. 2, "Nei sei mesi successivi alla data di assunzione...") bisogna aggiungere i mesi previsti, al numero del mese della data di partenza, lasciando immutato il giorno della data di partenza (ad esempio, i sei mesi successivi alla data di assunzione, ove l'assunzione avvenga il 15 gennaio 2022, durano fino a tutto il 15 giugno 2022). Se nel mese di scadenza manca tale giorno (ad esempio, nel mese di febbraio di un anno non bisestile mancano sia il 30 che il 31), il termine coincide con l'ultimo giorno dello stesso mese. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.